

CIRCOLARE N. 31
8 NOVEMBRE 2012

La nuova disciplina sulla deducibilità dei costi auto applicabile dal 2013

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

La L. n. 92/2012 (cd. "riforma Fornero") è intervenuta disciplinando la riduzione della deducibilità dei costi auto.

La Legge di Stabilità per il 2013 (DDL approvato dal Governo il 9 ottobre 2012) – in corso di approvazione – che, come più volte precisato dal Governo, ha l'obiettivo di operare una redistribuzione all'interno dei vari capitoli del bilancio dello Stato, potrebbe ulteriormente modificare il regime di deducibilità dei costi delle auto aziendali.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, dal **2013**.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2013 si assume, quale imposta del 2012, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni; in altri termini, in sede di determinazione degli acconti dovuti per il 2013 si dovrà già tenere conto delle nuove disposizioni.

Di seguito verranno brevemente delineate le novità che interverranno dal 2013 a seguito dell'entrata in vigore della riforma Fornero (D.L. n. 92/2012) e della legge di stabilità (D.L. n. 95/2012).

Per una esaustiva analisi della disciplina relativa alla deducibilità dei costi auto rimandiamo alla circolare di Studio n. 21 del 2007.

In materia Iva non interviene invece (per ora!!) alcuna modifica alla percentuale di detrazione che resta pertanto confermata nella misura del 40% (100% per gli agenti di commercio); per una esaustiva analisi della disciplina relativa alla detrazione Iva sui costi auto rimandiamo alla circolare di Studio n. 22 del 2007.

La riforma Fornero – L'articolo 4 commi 72 e 73 della L. n. 92 del 28 giugno 2012 ha sancito la riduzione, a partire dal 1 gennaio 2013, dell'aliquota di deducibilità per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti.

In particolare, la citata disposizione, modificando l'art. 164 comma 1 del Tuir, prevede che, per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti, la percentuale di deducibilità dei costi scenda dall'attuale 40% al 27,50%.

Si modifica anche, al comma 1 dell'art. 164 del Tuir, la lettera b-bis, cioè la deduzione per le auto assegnate in "uso promiscuo" al dipendente.

In tal senso, se l'auto è concessa in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (più di 183 giorni l'anno), dal 1 gennaio 2013 la deduzione passa dall'attuale 90% al 70%.

Rimane invariato il limite di deducibilità per gli agenti e rappresentanti di commercio.

La Legge di Stabilità per il 2013 – L'art. 12 comma 22 del DDL approvato dal Governo il 9 ottobre 2012 – Legge di Stabilità per il 2013 – che deve ancora essere definitivamente approvata e, pertanto, potrebbe subire delle ulteriori modifiche, ipotizza una deducibilità ridotta addirittura al 20% per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti.

In pratica, rispetto alla Legge Fornero si prevede un'ulteriore riduzione della deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali che scenderebbe dal 27% al 20%.

In sostanza, le misure adottate nell'anno 2012, se confermate, comporteranno una riduzione complessiva della deducibilità delle auto aziendali dal 40% al 20%.

Lo scenario della deducibilità dei costi relativi ad autoveicoli dal 2013

Ricordiamo preliminarmente ed in estrema sintesi, che fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi delle autovetture (acquisto, *leasing*, noleggio e spese di impiego) prevedevano, tralasciando i mezzi fiscalmente qualificati come strumentali quali le auto delle imprese di noleggio e dei tassisti e le auto adibite a scuola guida, una deducibilità ordinaria del 40% che saliva al 90% in caso di autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti (fringe benefit) per la maggior parte del periodo d'imposta.

A partire dal 2013 la deducibilità delle spese sostenute per i mezzi in questione sarà così ridotta:

- ➔ per le auto aziendali ordinariamente utilizzate dal 40% al **20%**;
- ➔ per le auto concesse in uso (fringe benefit) ai dipendenti dal 90% al **70%**.

Da segnalare che, anche se cambia la misura percentuale di deducibilità delle spese, restano invariati i limiti massimi di "costo fiscale" rilevante in caso di acquisto di auto in proprietà o leasing (€18.076) o noleggio (€3.615) sui quali applicare le citate percentuali.

Nonostante le disposizioni normative sopracitate, sono rimasti comunque **integralmente deducibili** i costi per **auto strumentali** all'attività esercitata dal soggetto passivo, nonché per quelle adibite ad **uso pubblico** (si tratta delle auto utilizzate per attività di noleggio, scuola guida, servizio taxi). Parimenti, si ricorda che sono esclusi dai limiti di deducibilità dell'art. 164 del Tuir gli autobus, gli autocarri, i trattori stradali, gli autoveicoli per trasporti specifici, gli autoveicoli per uso speciale, gli autotreni.

Si vedano le seguenti tabelle riassuntive:

Deducibilità ordinaria dei costi auto				
	Acquisto	Leasing	Noleggio	Spese di utilizzo
Misura attuale	40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento (limite di costo €18.076)	40% del valore delle rate annue complessive (limite di costo €18.076)	40% del valore dei canoni (limite di costo €3.615)	40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
Dal 2013	20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento (limite di costo €18.076)	20% del valore delle rate annue complessive (limite di costo €18.076)	20% del valore dei canoni (limite di costo €3.615)	20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

Auto date in uso promiscuo ai dipendenti				
	Acquisto	Leasing	Noleggio	Spese di utilizzo
Misura attuale	90% del valore di acquisto senza alcun limite di costo	90% del valore delle rate annue complessive senza alcun limite di costo	90% del valore dei canoni senza alcun limite di costo	90% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
Dal 2013	70% del valore di acquisto senza alcun limite di costo	70% del valore delle rate annue complessive senza alcun limite di costo	70% del valore dei canoni senza alcun limite di costo	70% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

Come noto (si veda anche la tabella di cui sopra), nel caso di autovettura assegnata in benefit a dipendente il costo deducibile viene quantificato nella misura del 90% (70% dal 2013).

Qualora un'autovettura venga data in uso promiscuo (con fringe benefit) all'**amministratore**, l'ammontare del fringe benefit che concorre a formare reddito per l'amministratore è deducibile per l'impresa, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 917/1986, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest'ultima.

Le spese eccedenti il valore del fringe benefit sono deducibili in misura pari al 40% (20% a decorrere dal 2013), fermo restando appunto la deduzione di un importo pari al fringe benefit come spesa per prestazioni di lavoro, sempreché tali spese siano state effettivamente sostenute.

Le modifiche commentate non riguarderanno i soggetti che esercitano l'attività di **agente di commercio** per i quali restano comunque in vigore le regole attuali (percentuale di deducibilità 80% con limite massimo di costo fiscalmente rilevante nel caso di acquisto o leasing di €25.822,85, ovvero di €3.615,20 nel caso di noleggio).